

Prot. n. 29158/2013

Torino, 11 LUGLIO 2013

Al Presidente della Provincia

Al Presidente del Consiglio Provinciale

DELIBERA DI INDIRIZZO DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI

OGGETTO: GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO PUBBLICO INTEGRATO A SEGUITO DELL'ESITO DEL REFERENDUM DEL 12 E 13 GIUGNO 2011.

PREMESSO

l'esito della consultazione referendaria promossa dai comitati a tutela dell'acqua del 12 e 13 giugno del 2011, eliminando dall'ordinamento l'obbligo giuridico di ricorrere al "mercato" per gestire l'acqua pubblica, ha confermato che l'acqua è un bene comune che richiede di fatto modalità di gestione pubblicistiche senza più contaminazioni di sorta con il modello privatistico anche se totalmente in mano pubblica come le società in house;

in tale ottica il modello di elezione è rappresentato dall'azienda speciale l'unica in grado, a giudizio dei Comitati di tutela, di rapportarsi coerentemente con il valore pubblico del bene da tutelare e con una gestione effettivamente orientata all'esclusivo interesse della collettività di riferimento;

sempre a giudizio degli stessi dopo l'abrogazione, all'esito della consultazione referendaria, sia dell'articolo 23/bis della legge 133/2008 che del D.P.R. 168/2010 il vuoto normativo venutosi a creare può essere agevolmente colmato applicando all'ordinamento interno i principi comunitari che, contrariamente alla normativa abrogata, non obbligano alla gestione dell'acqua pubblica attraverso il ricorso agli strumenti del diritto privato né tanto meno vietano la gestione diretta del servizio;

i principi comunitari, infatti, lasciano ampia facoltà organizzativa all'autonomia locale fino a ricomprendere, conseguentemente, la modalità pubblicistica come forma organizzativa per la gestione di un servizio pubblico locale come quello idrico;

tale ricostruzione trova autorevole fondamento nelle decisioni della Corte Costituzionale dove con la sentenza 26 del 2011 ebbe a riconoscere che *all'abrogazione dell'articolo 23/bis non consegue alcuna riviviscenza delle norme del testo unico sull'ordinamento locale (113 e 113/bis) in precedenza abrogate dal suddetto articolo e che l'unico effetto dell'esito della consultazione è l'immediata applicabilità dei principi dell'ordinamento comunitario almeno fino a quando il legislatore nazionale non abbia ritenuto di provvedere in maniera diversa;*

di seguito con la successiva pronuncia 199/2012 dove ebbe a riconoscere espressamente che *la mancanza di una disciplina organica in tema di servizi pubblici locali, non determina alcun vuoto legislativo incolmabile stante la presenza di numerose previsioni comunitarie applicabili alla materia ed in grado di costituire riferimenti idonei a soddisfare il principio di legalità;*

IN TALE CONTESTO

il Comitato Acqua Pubblica, nel rispetto del percorso delineato dallo Statuto della Provincia e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Provinciale ha formalizzato una proposta di deliberazione finalizzata alla trasformazione in Azienda Speciale Consortile della società che in ambito provinciale gestisce il servizio idrico integrato;

alla stregua della proposta che precede SMAT - la società di capitali partecipata a larga maggioranza dalla Città di Torino e per la differenza da altri 286 Comuni della provincia, dalla Provincia stessa, da FCT Srl, da C.I.D.I.U. e da Patrimonio Città Settimo Torinese S.r.l. e che ha come oggetto “l’esercizio delle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dall’art. 4 lett. f) Legge 5.1.1994 n. 36” - dovrebbe evolvere in azienda speciale consortile;

e la declinazione del principio sotteso dalla scelta referendaria dovrebbe potere essere attuato senza penalizzazioni del sistema dal momento che, sempre a giudizio dei proponenti:

- a. la trasformazione di che trattasi dovrebbe poter essere attuata come trasformazione eterogenea nel solco tracciato dall’articolo 2500-septies che per autorevoli commentatori della materia non ha carattere tassativo ma meramente esemplificativo;
- b. la trasformazione, quindi, dovrebbe poter essere attuata senza involgere le implicazioni fiscali che invece conseguirebbero alla previa necessità di estinguere l’organismo esistente ed alla costrizione “ex novo” del soggetto di gestione;
- c. tutti i soci aderiscano spontaneamente alla conversione in azienda consortile senza esercitare la facoltà di recesso insita in tutte le ipotesi di trasformazione dell’oggetto o della struttura societaria e senza impegnare i nuovi consorzisti nella liquidazione finanziaria delle relative partecipazioni ;
- d. l’azienda speciale, nella specie dell’azienda speciale consortile, rappresenti un modello operativo applicabile alla fattispecie anche in assenza di una specifica per il recupero del modello organizzativo da parte della legislazione esistente; al riguardo infatti il modello dell’azienda speciale abrogato dal D.P.R. 168/2010 non rivive come naturale conseguenza dell’abrogazione dello stesso D.P.R. e, pertanto, la possibilità di operare o meno attraverso l’azienda speciale è tema da risolvere in via di ricostruzione da parte dell’interprete in assenza di specifici elementi testuali;

QUANTO SOPRA PREMESSO

in esito al contesto in cui può trovare attuazione la proposta all’esame pare necessario, preliminarmente, rilevare come il progetto di “trasformazione eterogenea” ipotizzato non trovi unanimità di consensi dato il tenore dell’art. 2500-septies c.c. – che testualmente recita:

“Le società disciplinate nei Capi V, VI, VII del presente Titolo [ossia società per azioni (Capo V), società in accomandita per azioni (Capo VI) e società a responsabilità limitata (Capo VII)] possono trasformarsi in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni.

Si applica l’articolo 2500-sexies, in quanto compatibile.

La deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto, e comunque con il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata.

La deliberazione di trasformazione in fondazione produce gli effetti che il Capo II del Titolo II del Libro Primo ricollega all’atto di fondazione o alla volontà del fondatore.”;

alla stregua che precede l'apertura, infatti, verso figure tradizionalmente estranee allo schema societario quali consorzi, comunioni d'azienda, associazioni non riconosciute, fondazioni – dalla data della riforma suscettibili di trasformazione in continuità di gestione - non significa necessariamente che l'istituto possa operare anche oltre i casi specificamente elencati e, pertanto, che possa supportare la trasformazione da società per azioni in azienda speciale od azienda speciale consortile come propone la deliberazione di iniziativa popolare;

in materia, anzi, l'eccezionalità della fattispecie dovrebbe indurre più a professione di prudenza che alla generalizzazione dell'istituto contrariamente, invece, a quanto parte della dottrina sostiene quantomeno per il fatto che la proposizione di segno contrario non ha trovato eccessivo conforto nella giurisprudenza di merito che, invece, pare orientata per un'applicazione tassativa del dato normativo appena declinato; ed in tema non si può non citare una decisione del 2010 della Corte d'Appello di Torino per la quale “ *La trasformazione eterogenea è definita dal legislatore della riforma con norme formulate in modo tale da rendere assai dubbia la possibilità di un'interpretazione analogica che consente di ritenere ammissibile anche la trasformazione delle società di persone nei diversi enti indicati: se il legislatore avesse voluto lasciare aperta la possibilità di qualsiasi trasformazione tra società ed enti diversi non si vede per quale motivo avrebbe dovuto limitare l'ambito della trasformazione eterogenea alle società di capitali*”;

quanto precede ha portato la Tecnostruttura della Città di Torino a concludere, nel pronunciarsi, sulla proposta all'esame che ove l'ipotesi della trasformazione da SpA in Azienda Speciale consortile a mente dell'art. 2500 septies non dovesse risultare esigibile, la trasformazione in azienda speciale si potrebbe realizzare solo in due momenti, il primo dei quali consistente nella previa messa in liquidazione di Smat con la sua conseguente estinzione e la successiva costituzione dell'azienda speciale consortile;

il che, però, non sarebbe un fatto meramente formale implicando risvolti di ordine fiscale tutt'altro che trascurabili specie in ordine alla tassazione delle plusvalenze ed all'equilibrio generale dell'operazione;

sempre in ordine alla verifica delle condizioni di praticabilità della proposta se quella fiscale costituisce una pregiudiziale da cui il decisore politico non può certo prescindere non essendogli certo consentito di perseguire obiettivi suscettibili di pregiudicare i fondamentali di solidità della gestione quello dell'attualità del modello gestionale proposto costituisce argomento addirittura dirimente rispetto alla fattibilità della proposta stessa;

al riguardo, infatti, sulla praticabilità dell'azienda speciale, consortile o meno che sia, per la gestione di servizi pubblici locali non esiste unanimità di posizioni nella pubblicistica specializzata;

anzi i cultori della materia si caratterizzano per una netta divisione di campo tra coloro che ritengono l'azienda speciale modello sufficientemente delineato dall'articolo 114 del Testo Unico sull'ordinamento locale e, pertanto, tale da poter essere integrato nelle sue finalità e nelle sue funzioni dall'autonomia normativa propria delle autonomie locali e coloro che, al contrario, ritengono tale modello gestionale ammissibile solo all'esito di una specifica scelta legislativa fin qui assente. Ed il fatto, poi, che il codice per l'ambiente non annovera più l'azienda speciale tra i possibili modelli gestionali dopo averlo riportato fino alla riforma del 2010 costituisce per tale corrente di pensiero la riprova dell'imponibilità di una diversa tesi;

alle perplessità, poi, di ordine istituzionale si sono aggiunte di recente anche quelle correlate alla più recente legislazione finanziaria che nell'edizione ultima del luglio 2012 ha introdotto il divieto per le autonomie locali di istituire “*agenzie enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione*”;

al riguardo non si ignora che anche su tale arresto non esiste unanimità di vedute e che la conclusione è contestata da altra corrente di pensiero sotto il profilo che nella vicenda non verrebbero coinvolte funzioni amministrative o funzioni fondamentali dal momento che quella in argomento non è tra quelle considerate espressamente tali dall'articolo 24 della legge 42/2009 sul federalismo fiscale né dalla legge della scorsa estate sul contenimento della spesa pubblica e che, pertanto, il divieto imposto dalla norma, in quanto di stretta interpretazione non potrebbe essere esteso oltre le ipotesi enunciate;

CIÒ PREMESSO

non pare che questa possa essere la sede per posizionamenti che troveranno composizione tra qualche tempo all'esito di precise scelte da parte del legislatore o di più approfondite ricostruzioni da parte della giurisprudenza;

pare, però, che questa debba essere la sede in cui prendere atto che l'adesione al modello gestionale proposto in un contesto come quello delineato rischia di non essere esente da esiti potenzialmente suscettibili di compromettere piuttosto che esaltare il ruolo di governo da parte della mano pubblica;

allo stato, infatti, la scelta tra l'una piuttosto che l'altra opzione non può costituire l'esito di una mera scelta di principio ma causa l'incertezza di un quadro legislativo aggravato da una produzione normativa succedutasi nel tempo senza vocazione alcuna per la coerenza deve farsi carico di scontare la necessità di una valutazione in termini di opportunità tra mantenere un modello gestionale, quello attuale, che per quanto perfettibile si è rivelato fin qui in grado di rispondere agli obiettivi di garanzia di qualità e di generalizzazione del servizio pubblico sottese dalla proposta all'esame ovvero virare verso una diversa modalità di gestione la cui fattibilità, però, nei termini prefigurati non può essere sottratta al rischio di diverso pronunciamento da parte degli organi amministrativi e giurisdizionali deputati al controllo ed alla validazione delle scelte amministrative;

più che di scelte generali, od ideali, si tratta infatti di valutare i rischi correlati a tale opzione e solo all'esito delle stesse valutare se sia il caso di rischiare di compromettere i fondamenti di una gestione piuttosto che riorientare la gestione in house in ottica referendaria;

ED IN TALE OTTICA

oltre alle riserve prima declinate, ed oggetto di valutazioni suscettibili di incidere sulla gestione all'esito di successivi accertamenti amministrativi o di pronunce giurisprudenziali, ce ne sono da affrontare altre che potrebbero avere un impatto immediato sulla gestione, quali quelle legate ai mutui con istituti bancari ed alla clausola di risoluzione che li caratterizza per l'ipotesi di mutamento della struttura societaria;

sul tema, infatti, non pare di potere prescindere dalle annotazioni critiche della Tecnostruttura della Città di Torino che, dopo essersi fatta carico di evidenziare il valore nominale dei finanziamenti in corso e quello residuo al 31 dicembre 2012, ricorda come in tutti i contratti di finanziamento sono presenti clausole di garanzia a tutela degli Enti finanziatori tra le quali :

- Il diritto di risoluzione da parte del finanziatore in caso di operazioni straordinarie, tra le quali la trasformazione;
- l'obbligo del rispetto di parametri, patrimoniali e finanziari che potrebbero essere compromessi da un'erosione del Patrimonio Netto (correlata al recesso di soci o per effetto degli oneri pluriennali e delle migliorie su beni di terzi spesi interamente a c/economico);

infine va valutata la possibilità che gli enti finanziatori richiedano maggiori garanzie ai Soci, come non bastasse, poi, non si può prescindere dall'assenza, allo stato, di certezze sull'orientamento generale dei restanti comuni soci;

al riguardo, infatti, non si può non annotare come l'acquisizione attuale rappresenta l'esito di un momento favorevole che ha permesso, contrariamente anche alle più rosee aspettative, il superamento della precedente frammentazione delle gestioni;

la proposta di trasformazione rischia di rimettere il tutto in gioco dal momento che non è scontato che le amministrazioni subentrate a quelle che nel 2003 avevano condiviso l'accorpamento delle gestioni mantengano il patto anche nella nuova versione dello strumento associativo;

ed anche se il numero delle defezioni non può, allo stato, essere immaginato non si può escludere che la trasformazione possa alimentarle se non altro per godere della valorizzazione degli assetti patrimoniali in un contesto, per altri versi, di generale sofferenza sul fronte finanziario;

per quel che precede pur se la direttiva 200/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 stabilisce al considerando n. 1 che l'acqua non è un prodotto commerciale bensì un patrimonio che va protetto, difeso e trattato come tale e pur se l'art. 144 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 s.m.i. ribadisce in coerenza del resto con l'art. 822 cod. civ., che tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato e costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà l'azienda speciale non costituisce certo l'unico modello attraverso cui perseguire e salvaguardare tale finalità;

nel contesto del territorio provinciale, anzi, ed in particolare per il bacino oggi riferibile a SMAT spa, dal 1945 ad oggi la gestione del servizio idrico è sempre stata attuata soltanto da enti pubblici sia direttamente che tramite soggetti partecipati e controllati secondo il modello dell'*in house providing*;

dal 1997, poi, con l'approvazione della LR13/97, le comunità locali torinesi hanno intrapreso il percorso virtuoso che ha visto nascere l'Autorità d'Ambito ATO3 per il governo del sistema idrico integrato e corrispondentemente consolidarsi il superamento delle precedenti gestioni frammentate dello stesso sistema, trovando nell'*in house providing* uno strumento quanto mai duttile nell'ottica dell'aggregazione delle gestioni;

IN TALE CONTESTO

nel 2000 è nata Smat SpA quale oggi è grazie all'unificazione di Acque Metropolitane SpA e Azienda Po Sangone per unificare i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione in funzione del servizio idrico integrato previsto dalla legge Galli;

sin dall'inizio i soci proprietari di SMAT sono stati, direttamente o indirettamente, gli stessi Comuni costituenti la provincia di Torino, che a tutt'oggi detengono il 100% delle azioni;

le ondate di liberalizzazioni e privatizzazioni nei servizi pubblici locali italiani con i tentativi di messa in discussione dell'*in house providing* hanno portato i soci pubblici a riaffermare il ruolo pubblico di SMAT attraverso modifiche al suo statuto finalizzate non solo a garantire la legittimità dell'affidamento in house, visto come garanzia della qualità del servizio, della congruità delle tariffe e del controllo pubblico del servizio stesso ma anche a contrastare possibili evoluzioni verso il mercato assoggettandone le trasformazioni a vincoli di maggioranza sempre più gravosi;

negli anni immediatamente precedenti il 2011, anche a seguito della crisi economica che ha richiesto l'accelerazione dell'apertura di nuovi mercati alle regole della concorrenza, le politiche di privatizzazione dei servizi pubblici locali hanno ottenuto concreti strumenti normativi che hanno messo in discussione, come mai era successo prima, la natura pubblica anche del servizio idrico integrato;

l'esito del referendum popolare celebrato il 12-13 giugno 2011, peraltro, non ha escluso ma confermato la legittimità e la coerenza dell'adesione al modello dell'*in house providing* impiegato da parte delle istituzioni di cui al territorio provinciale e relativamente al bacino riferibile a SMAT spa nel momento in cui, abrogando l'art. 23-bis d.l. 25 giugno 2008 n. 112 convertito in l. 6 agosto 2008 n. 133 s.m.i., ha rifiutato l'indirizzo di cui a quella norma che, indicando quale formula organizzativa privilegiata l'affidamento all'esterno, aveva limitato gravemente la scelta dell'autoproduzione;

QUINDI

non è necessitato né necessario il ritorno all'azienda speciale in luogo dell'attuale società per azioni partecipata secondo modalità di controllo analogo dagli enti locali;

in particolare appare immotivato riconoscere alla forma giuridica dell'azienda speciale l'unico modo legittimo di adempiere all'esito referendario laddove a livello europeo, sia nella dottrina economica che nella pratica aziendale, viene riconosciuta alle società per azioni piena capacità di gestire i beni comuni secondo i principi di corretta fruizione diretta delle comunità locali, attraverso l'esplicitazione dei vincoli a cui la gestione societaria deve essere assoggettata in termini di salvaguardia della risorsa attraverso opportuni investimenti, destinazione degli utili e partecipazione dei cittadini e dei lavoratori. Il legislatore italiano e la giurisprudenza hanno d'altra parte considerato vieppiù marginale la forma giuridica dell'azienda speciale, fin da quando il sistema si è orientato a partire dagli anni '90 verso la trasformazione delle stesse aziende speciali che gestivano servizi pubblici locali in società per azioni per conseguire obiettivi di trasparenza delle decisioni, di capacità di accesso al credito e di conduzione manageriale della gestione aziendale;

le argomentazioni di cui alla sentenza 26 gennaio 2011 n. 24 della Corte Costituzionale di ammissione del referendum di abrogazione dell'art. 23-bis sono state sviluppate in stretta connessione e coerenza con il percorso motivazionale della precedente sentenza della Corte Costituzionale 17 novembre 2010 n. 325, che al par. 6.1. aveva stabilito che l'eliminazione dell'art. 23-bis non segna comunque il ritorno alla gestione tramite azienda speciale in ragione di un principio generale costituito dal divieto di gestione diretta del servizio pubblico da parte dell'Ente locale;

IN GENERALE

l'impiego di una modalità di gestione tramite soggetto di diritto pubblico, quale è l'azienda speciale, non può prescindere dal rispetto dei limiti posti dalla stessa legislazione che non contempla l'utilizzo dell'azienda speciale per i servizi pubblici di rilievo economico;

il modello dell'azienda speciale non esenta ma anzi aggrava, rispetto al modello societario, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica tanto in ordine al rispetto del patto di stabilità che alla gestione del personale;

che vincoli quali quelli appena ricordati paiono difficilmente conciliabili con le esigenze di flessibilità che richiede la gestione di un servizio pubblico essenziale quale quello all'esame;

l'azienda speciale, peraltro, è strumento correlato alla gestione mono- soggettiva ed è poco adattabile, in assenza di riforme, alla gestione associata, la mancanza, infatti, di un organo assembleare obbligherebbe a formalizzare gli indirizzi generali attraverso deliberazioni dei singoli consigli comunali con un aggravamento delle procedure incompatibile con la natura e le esigenze del servizio;

l'esito del referendum, quindi, non deve indirizzare verso pesanti modifiche gestionali ma costituire la spinta a valorizzare ulteriormente l'assetto in house providing già adottato con riferimento all'area riferibile a SMAT spa nel solco di una politica consolidata di gestione pubblica dell'acqua;

i principi di fondo affermati con i referendum del 2011 devono e possono trovare concretizzazione, quindi, non in un aleatorio e rischioso ritorno a forme di gestione inattuali, ma con opportuni rafforzamenti delle regole statutarie all'interno della situazione societari attuale per consentire:

- il recepimento dei principi referendari relativi alla salvaguardia della risorsa ed alla cancellazione, nella gestione, di qualsiasi logica di profitto;
- La salvaguardia dell'attuale situazione di eccellenza della gestione del servizio idrico pubblico integrato;
- l'approfondimento ed il presidio politico del complesso quadro mondiale attuale e futuro della gestione della risorsa idrica che potrà richiedere in futuro ulteriori interventi a difesa della risorsa stessa a livello locale, laddove nuovi scenari ambientali e climatici, politici ed economici, ne minacciassero la fruizione da parte della comunità locale;
- l'introduzione dell'obbligo di reinvestimento degli eventuali saldi di gestione;
- la progressiva estromissione dalla compagine societaria, in ottica di rafforzamento dell'in house providing, dei soci che non sono tributari di alcuna competenza nella gestione del servizio idrico pubblico integrato;
- la progressiva estromissione, quindi, di FCT, CIDIU, Patrimonio Città Settimo Torinese Srl e della stessa Provincia con perizia asseverata dal Tribunale di Torino, per una valutazione corretta del valore delle società, per la carenza di specifiche competenze nella gestione dei servizi pubblici locali salva la regolazione dei servizi a rete (motivo che insieme agli altri e più degli altri porta a non poter condividere la proposta popolare dal momento che se lo strumento societario può giustificare la presenza di soci finanziari o di testimonianza il modello dell'azienda speciale può operare solo tra i soggetti titolari della funzione);
- il consolidamento della partecipazione pubblica totalitaria attraverso una modifica statutaria dell'art. 17.2. dello Statuto di SMAT spa che modifichi l'attuale quorum deliberativo del 75% per elevarlo al 90% in caso di modifica dell'articolo 9 dello statuto che sancisce il carattere integralmente pubblico dell'azionariato di SMAT spa e attraverso una modifica dell'art.11 della Convenzione istitutiva di Smat che porti dal 40 al 60% il quorum di teste necessarie;
- la modificazione dell'art. 28 dello Statuto in ordine alla destinazione del dividendo-fissando una quota max al 20% per la promozione di attività di tutela ambientale con particolare riferimento alla risorsa idrica ed una restante quota min. dell'80% a riserva dell'azienda secondo le indicazioni che saranno definite dall'ATO anno per anno ed in ragione delle tariffe definite dall'AEEG;
- prevedere forme di partecipazione dei cittadini utenti e dei lavoratori ai fini dell'informazione e del coinvolgimento nelle scelte qualificanti;

TENUTO ALTRESÌ CONTO CHE

lo Statuto della Provincia di Torino, all'art 63bis, prevede che:

1. La Provincia assume tra i propri fini quello di una forte regolazione pubblica tesa alla salvaguardia degli interessi degli utenti e si impegna a:

a) considerare l'acqua un bene comune non privatizzabile e di conseguenza il servizio idrico integrato come privo di rilevanza economica.

Pertanto la Provincia garantisce, nell'ambito delle proprie competenze, che gli eventuali utili generati dalla gestione del servizio idrico integrato siano reinvestiti nel servizio stesso;

b) garantire che la proprietà della rete di acquedotto, distribuzione, fognatura e depurazione sia pubblica e inalienabile;

assicurare ai cittadini dei Comuni del territorio provinciale la massima qualità ed efficienza del servizio idrico integrato, la tutela delle acque, l'uso razionale della risorsa, l'accessibilità per tutti, l'equità delle tariffe tramite un sistema che tuteli le fasce deboli e favorisca il risparmio idrico.

E all'art. 64 commi 5bis, 6 e 7 dichiara:

La Provincia assume tra i propri fini la partecipazione, in cooperazione con gli altri enti territoriali, all'organizzazione del servizio idrico integrato e garantisce, nell'ambito delle proprie competenze, la gestione della rete e l'erogazione del servizio esclusivamente mediante enti o aziende interamente pubblici;

6. Nello svolgimento dei servizi pubblici la Provincia può avvalersi della collaborazione di organizzazioni di volontariato e dell'associazionismo;

7. Per tutte le forme di gestione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee modalità di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL CONSIGLIO PROVINCIALE DELIBERA

- 1) di fare proprie le considerazioni che precedono e di approvare, all'esito, gli indirizzi che seguono:
 - il recepimento dei principi referendari relativi alla salvaguardia della risorsa ed alla cancellazione, nella gestione, di qualsiasi logica di profitto;
 - la salvaguardia dell'attuale situazione di eccellenza della gestione del servizio idrico pubblico integrato;
 - l'approfondimento ed il presidio politico del complesso quadro mondiale attuale e futuro della gestione della risorsa idrica che potrà richiedere in futuro ulteriori interventi a difesa della risorsa stessa a livello locale, laddove nuovi scenari ambientali e climatici, politici ed economici, ne minacciassero la fruizione da parte della comunità locale;
 - l'introduzione dell'obbligo di reinvestimento degli eventuali saldi di gestione;
 - la progressiva estromissione dalla compagine societaria, in ottica di rafforzamento dell'in house providing dei soci che non sono tributari di alcuna competenza nella gestione del servizio idrico pubblico integrato;

- la progressiva estromissione, quindi, di FCT, CIDIU, Patrimonio Città Settimo Torinese Srl e della stessa Provincia con perizia asseverata dal Tribunale di Torino, per una valutazione corretta del valore delle società, per la carenza di specifiche competenze nella gestione dei servizi pubblici locali salva la regolazione dei servizi a rete (motivo che insieme agli altri e più degli altri porta a non poter condividere la proposta popolare dal momento che se lo strumento societario può giustificare la presenza di soci finanziari o di testimonianza il modello dell'azienda speciale può operare solo tra i soggetti titolari della funzione);
 - il consolidamento della partecipazione pubblica totalitaria attraverso una modifica statutaria dell'art. 17.2. dello Statuto di SMAT spa che modifichi l'attuale quorum deliberativo del 75% per elevarlo al 90% in caso di modifica dell'articolo 9 dello statuto che sancisce il carattere integralmente pubblico
 - dell'azionariato di SMAT spa e attraverso una modifica dell'art.11 della Convenzione istitutiva di Smat che porti dal 40 al 60% il quorum di teste necessarie;
 - la modificazione dell'art. 28 dello Statuto in ordine alla destinazione ai comuni del dividendo fissando una quota max al 20% per la promozione di attività di tutela ambientale con particolare riferimento alla risorsa idrica ed una restante quota min. dell'80% a riserva dell'azienda secondo le indicazioni che saranno definite dall'ATO anno per anno ed in ragione delle tariffe definite dall'AEEG;
 - prevedere forme di partecipazione dei cittadini utenti e dei lavoratori ai fini dell'informazione e del coinvolgimento nelle scelte qualificanti;
- 2) di riconoscere che l'approvazione delle presenti linee di indirizzo si pongono in naturale contraddizione con l'approvazione della proposta del Comitato Acqua Pubblica;
- 3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

I CONSIGLIERI PROVINCIALI:

CAPOGRUPPO PD: **SAMMARTANO GIUSEPPE** _____

VICECAPOGRUPPO: **IPPOLITO SALVATORE** _____

PRESIDENTE DELLA 2° CC: **MASSAGLIA ANGELA** _____

CAPOGRUPPO PDL: **LOIACONI NADIA** _____

VICECAPOGRUPPO: **BONANSEA CLAUDIO** _____

CAPOGRUPPO LEGA NORD: **CORDA GIOVANNI** _____

VICECAPOGRUPPO LEGA NORD: **ALBANO ALESSANDRO** _____

CAPOGRUPPO GRUPPO MISTO: **PINO DOMENICO** _____

VICECAPOGRUPPO GRUPPO MISTO: **CERMIGNANI ROBERTO** _____

CAPOGRUPPO UDC: **DEVIETTI LOREDANA** _____

VICECAPOGRUPPO UDC: **VACCA CAVALOT GIANCARLO** _____

CAPOGRUPPO IDV: **BARBIERI ROBERTO** _____

VICECAPOGRUPPO IDV: **MANCUSO GERARDO** _____

CAPOGRUPPO FDI: **PAPOTTI FRANCO** _____

VICECAPOGRUPPO FDI: **BOTTICELLI ERICA** _____

CAPOGRUPPO SINISTRA PER LA PROVINCIA: **FERRENTINO ANTONIO** _____

CAPOGRUPPO MODERATI: **VELARDO CARMINE** _____

CAPOGRUPPO LEGA PADANA PIEMONTE: **RABELLINO RENZO** _____